

Regolamento degli studi della Scuola cantonale di amministrazione

(del 21 luglio 1982)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

richiamata la Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982, in particolare gli articoli 13, 17, 26, 33,

d e c r e t a :

Titolo I PIANO DEGLI STUDI

Capitolo I

Corsi obbligatori, opzionali e facoltativi

Art. 1. Il piano delle ore-lezione settimanali è stabilito come segue:

Piano delle
ore-lezioni
settimanali.

	I corso	II corso	totale
A) materie obbligatorie			
italiano	4	4	8
tedesco	5	5	10
francese	4	4	8
storia e civica	3	3	6
geografia	2	3	5
economia politica	1	2	3
diritto	-	2	2
contabilità e calcolo	4	3	7
matematica	2	2	4
dattilografia	3	-	3
segretariato	-	4	4
educazione fisica	2	2	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	30	34	64
insegnamento religioso	1	1	2
orientamento professionale	-	1	1
materie opzionali			
stenografia	2	2	4
elaborazione dati	2	2	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	32	36	68
C) materie facoltative			
inglese 1 / inglese 2	2	2	

Art. 2. All'atto dell'iscrizione alla scuola l'allievo sceglie tra il corso opzionale di stenografia e quello di elaborazione dati. **Opzione.**

Art. 3. Il corso di elaborazione dati, per il quale si prevede l'utilizzazione dell'elaboratore, è organizzato per gruppi che di regola non supera la mezza classe. **Elaborazione dati.**



Corso facoltativo di inglese e inglese 2.

Art. 4. ¹ Può iscriversi al corso di inglese 2 (per avanzati) lo studente che ha seguito il corso biennale di inglese nella scuola media; in ogni altro caso lo studente si iscrive al corso di inglese 1 (per principianti).

² Un corso facoltativo può essere organizzato quando vi siano almeno 10 allievi iscritti.

³ Al massimo possono essere organizzati, sulla base delle iscrizioni, tanti corsi facoltativi quante sono le classi dell'anno corrispondente.

⁴ La frequenza di un corso facoltativo deve essere regolare e comporta l'assegnazione di una nota.

Economia politica e geografia del primo anno.

Art. 5. I corsi di economia politica e geografia del primo anno vengono impartiti da un docente che assegna un'unica nota.

Segretariato.

Art. 6. Le quattro ore del corso di segretariato del secondo anno, in cui svolgono prevalentemente esercitazioni pratiche, devono essere consecutive.

Orientamento professionale.

Art. 7. L'orientamento professionale, previsto dal Piano normativo federale, è organizzato in collaborazione con le aziende e le amministrazioni interessate secondo un piano particolare e comprende conferenze di orientamento e visite ad aziende.

Insegnamento religioso.

Art. 8. L'insegnamento religioso è materia obbligatoria dalla quale lo studente può essere dispensato per sua richiesta se ha 16 anni compiuti, per richiesta dei genitori o di chi detiene l'autorità parentale se è di età inferiore.

Capitolo II Corsi di recupero

Corsi di recupero.

Art. 9. Per gli studenti del primo anno che incontrano particolari difficoltà sono istituiti, di regola, corsi di 2 ore-lezione settimanali per ogni coppia di classi nelle materie di tedesco e francese.

Titolo II AMMISSIONE

Esami.

Art. 10. ¹ Alla Scuola cantonale di amministrazione si accede attraverso il superamento di un esame di ammissione al quale possono iscriversi gli allievi che hanno compiuto 15 anni di età o che li compiono entro l'anno civile e che hanno conseguito la licenza della scuola media o un certificato di studio equipollente.

² L'esame d'ammissione comporta una prova scritta nelle seguenti materie:

- italiano
- tedesco
- francese
- matematica

³ L'esame è superato con almeno la sufficienza nelle quattro materie.

⁴ Gli esami d'ammissione sono organizzati dalla direzione della scuola entro la fine di giugno.

Titolo III PROMOZIONE

Art. 11. ¹ La nota finale è assegnata alla fine dell'anno scolastico dal docente delle materie, tenendo equamente conto delle note semestrali conseguite dallo studente.

Assegnazione delle note finali.

² Le note semestrali e finali non possono essere mutate durante la conferenza finale.

³ Se un docente non assegna una nota semestrale o finale deve motivarlo per iscritto. Mancando la nota del primo semestre, il docente per assegnare la nota finale deve accertare che lo studente abbia recuperato la materia di quel semestre. Mancando la nota del secondo semestre, la nota finale non può essere assegnata.

Art. 12. Nel computo della media contano doppio le note delle materie seguenti:

Materie con coefficiente doppio.

— italiano, tedesco, francese, contabilità.

Art. 13. ¹ Il passaggio da un anno al successivo è dato con la sufficienza in tutte le materie obbligatorie o con due insufficienze al massimo, a condizione che nessuna nota finale sia inferiore al 3 e che la media delle note finali sia uguale o superiore al 4.

Condizione per la promozione.

² L'insufficienza in educazione fisica e nell'insegnamento religioso va compresa nel numero delle insufficienze; la nota di queste materie non viene invece considerata nel computo della media.

³ La mancata assegnazione della nota finale in una materia obbligatoria comporta la non promozione. Fanno eccezione i casi in cui sia stata concessa la dispensa per l'educazione fisica e l'insegnamento religioso.

Art. 14. ¹ Se il Consiglio di classe giudica uno studente idoneo a frequentare l'anno successivo benchè non abbia raggiunto i risultati prescritti dall'art. 13, esso può promuovere lo studente qualora:

Provvedimento eccezionale di promozione.

- a) sussista una sola insufficienza non inferiore al 3;
- b) sussista una sola insufficienza inferiore al 3 ma non al 2 e manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- c) sussistano due insufficienze non inferiori al 3, e manchi al massimo un punto al totale corrispondente alla media del 4;
- d) sussistano due insufficienze, di cui una sola inferiore al 3 ma non al 2, e si verifichi la media del 4;
- e) sussistano tre insufficienze non inferiori al 3 e si verifichi la media del 4.

² L'applicazione del provvedimento non modifica nè il totale dei punti nè singole note e viene segnata nella tabella della scuola e nel libretto scolastico dello studente.

³ Ai Consigli di classe nei quali si discute questo provvedimento partecipano obbligatoriamente e con diritto di voto tutti i docenti delle materie obbligatorie. Qualora per motivi di forza maggiore si verifichino assenze, la discussione sulla promozione avrà luogo solo nel caso in cui, a giudizio della direzione, sussistano le condizioni per una decisione corretta. Ai Consigli di classe possono partecipare, senza diritto di voto, i docenti dei corsi facoltativi e dei corsi complementari.

⁴ La discussione nel Consiglio di classe è introdotta dal docente di classe, il quale fornisce tutti gli elementi di giudizio a sua conoscenza; ogni docente avente diritto di voto deve intervenire sulla situazione dello studente nella propria materia.

⁵ Ogni docente che ne abbia diritto esprime un solo voto, indipendentemente dal numero delle materie che insegna. Non è ammessa l'astensione. La decisione è presa a maggioranza dei votanti. In caso di parità, la promozione non è concessa.

⁶ Nel caso in cui il Consiglio di classe conceda la promozione, vanno iscritte a verbale le motivazioni che giustificano il provvedimento.

Titolo IV DIPLOMA

Esami.

Art. 15. ¹ Il Cantone rilascia allo studente promosso dal secondo corso un diploma in conformità delle disposizioni del Regolamento federale delle scuole d'amministrazione.

² In applicazione all'art. 3 del Regolamento federale, per conseguire il diploma gli studenti devono sostenere gli esami seguenti:

- esame scritto e orale di italiano;
- esame scritto e orale di tedesco o francese;
- esame scritto di contabilità / calcolo commerciale;
- esame di segretariato;
- esame opzionale scelto tra le materie storia e civica, diritto, economia politica, geografia.

³ Per gli ultimi due esami la scuola deciderà di volta in volta circa la forma e la durata.

⁴ Lo studente è tenuto ad annunciare le sue scelte alla direzione entro fine marzo.

Note per il computo della media.

Art. 16. ¹ Le dieci materie che contano per il computo della media e delle insufficienze, ai sensi degli art. 2 e 5 del Regolamento federale, sono:

- italiano, tedesco, francese, storia e civica, geografia, economia politica, diritto, contabilità/calcolo commerciale, matematica, segretariato.

² Vengono iscritte anche le note di educazione fisica, della materia opzionale, e, se del caso, dell'insegnamento religioso e del corso facoltativo d'inglese.

Periti federali.

Art. 17. I periti delle aziende federali partecipano con diritto di assegnare la nota, unitamente al docente, agli esami dei candidati preselezionati, in conformità dell'art. 4 del Regolamento federale. Per gli esami degli altri candidati fungono da esperti i membri della Commissione di vigilanza dell'istituto.

Art. 18 L'esame è superato alle condizioni previste dall'art. 6 del Regolamento federale.

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dall'anno scolastico 1982/83.
Bellinzona, 21 luglio 1982

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Speziali**

p.o. Il Cancelliere: **Crivelli**